



**Comune di Volano
Provincia di Trento**

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati

*(Art. 7, L.R. 31 luglio 1993, n. 13
Suppl. ord. n. 1 al B.U. 10 agosto 1993, n. 37)*

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 di data 30.11.1993
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 di data 28.12.2020*



Indice

Capo I Finalità	3
Capo II Procedure	4
Capo III Settori d'intervento.....	5
Capo IV Soggetti ammessi.....	6
Capo V Condizioni generali di concessione.....	7
Capo VI Attività ed iniziative dei settori d'intervento	10
Capo VII Interventi straordinari	14
Capo VIII L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	14
Capo XI Disposizioni finali	16
Allegato A Istanza per la concessione di contributo (persona fisica)	17
Allegato B Istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti, associazioni, comitati	19
Allegato C Istanza per la concessione di contributo (Manifestazioni, Iniziative, ecc.)	20



Capo I Finalità

Art. 1

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, fissa i criteri e modalità, e determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, per la realizzazione nell'ambito del territorio comunale di iniziative di interesse generale e senza fini di lucro, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

I contributi e i vantaggi economici di cui alla presente disciplina possono essere riferiti ad iniziative, opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che si prefiggano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento, entro i limiti della previsione di Bilancio e in relazione ai fondi stanziati negli specifici Capitoli di Spesa.

Art. 3

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che a gli stessi si riferiscono.

Art. 4

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 48 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, degli enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 5

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dall'art. 54 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 47, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.



Art. 6

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 5 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II Procedure

Art. 7

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.
2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili o dal verificarsi di modificazioni del quadro normativo di riferimento.
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 31.7.93 nr. 13.
4. Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di dover disporre delle indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 7 della L.R. 13/93, invita gli enti, le associazioni e i soggetti destinatari di trasferimenti per il finanziamento di attività di gestione, il cui ammontare è da determinarsi annualmente e direttamente in sede di adozione del bilancio, a presentare entro il 31 AGOSTO di ciascun anno, le proprie indicazioni ai fini della determinazione dei finanziamenti per l'esercizio successivo, con la specificazione degli elementi previsionali relativi alle attività da realizzare nel medesimo esercizio.

Art. 8

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa



di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 18 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 9

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'ufficio competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 7.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun ufficio alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 10

1. L'ufficio competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del servizio esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Capo III Settori d'intervento

Art. 11

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può concedere contributi, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:
 - a) assistenza e sicurezza sociale
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero



- c) sviluppo economico
 - d) attività culturali ed educative
 - e) tutela dei valori ambientali
 - f) volontariato per la protezione civile (Vigili del Fuoco)
 - g) culto pubblico.
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escudendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati ad altri enti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 13, comma secondo, lettera g, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
 - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Capo IV Soggetti ammessi

Art. 12

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
- a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune di Volano;
 - b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - c) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.
 - d) di persone residenti nel Comune sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alla quale l'ente è preposto. Per gli interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere



rispettato il limite di cui all'art. 19 della L. 68/93 e s.m. I contributi non devono sovrapporsi a interventi che per legge sono attribuiti ad altri Enti.

Capo V Condizioni generali di concessione

Art. 13

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.
2. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
3. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
4. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dopo la presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 11 primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione (o stima previsionale) e da relazione contenente il programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.



3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, la Giunta comunale nel determinare la misura dell'intervento finanziario comunale, deve tenere conto dei seguenti parametri:
 - a) il numero dei soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del soggetto richiedente il contributo;
 - b) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;
 - c) attività prefissa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
 - d) la mancanza di finalità di lucro;
 - e) la presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) la situazione economica e finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione predetta ai sensi del precedente comma 1.
4. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al 2o comma avviene ad avvenuta presentazione della documentazione sopra indicata.
5. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 15

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti, d'interesse diretto e comunque pertinente alla comunità locale. La domanda deve pervenire corredata di:
 - a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora non prodotti dal soggetto richiedente in altre occasioni oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione al Comune);
 - b) relazione illustrativa della manifestazione, attività, progetto che si intende svolgere e di quella eventualmente svolta nell'anno precedente;
 - c) piano finanziario dettagliato indicante tutte le spese e le entrate relative al progetto, manifestazione, iniziativa per la quale viene chiesto la concessione di un intervento finanziario con l'eventuale indicazione separata dell'attività commerciale svolta e la relativa previsione delle spese e delle entrate;
 - d) bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, regolarmente approvato;
 - e) composizione degli organi sociali qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento prodotto dal soggetto richiedente in precedenti occasioni;
 - f) dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi secondo la normativa vigente;
 - g) espressa indicazione attinente la tracciabilità dei flussi finanziari.



2. La liquidazione dell'intervento finanziario si ispira a criteri di trasparenza, correttezza, semplificazione ed uniformità delle procedure.
3. Essa dovrà consentire la raccolta di tutti quegli elementi informativi e conoscitivi che rappresentino l'esito dell'avvenuta realizzazione dell'attività, con particolare riguardo al fine della stessa, all'aspetto economico-finanziario della spesa e dell'entrata effettivamente realizzata, distinta per poste istituzionali ed eventuali poste commerciali.
4. Le forme e le modalità di liquidazione dell'intervento finanziario dovranno essere richiamate o precisate nel provvedimento deliberativo di assegnazione dello stesso ed essere tempestivamente e chiaramente comunicate ai destinatari.
5. Per le iniziative di maggiore rilevanza o che comportino un notevole periodo di realizzazione possono essere disposte liquidazioni in via anticipata, su formale richiesta da parte del soggetto destinatario ed in misura non superiore al 50%, ad avvenuto inizio di attività ed a pena di revoca o rideterminazione in caso di mancato o palesemente difforme svolgimento del progetto, manifestazione o iniziativa; il saldo viene liquidato su presentazione della relazione conclusiva, corredata da documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività finanziata, nonché dal bilancio consuntivo debitamente documentato fino all'importo della spesa ritenuta ammissibile in sede di assegnazione.
6. In caso di difformità fra le condizioni preventivamente dichiarate e gli accertamenti consuntivi, riferiti sia ai contenuti che alle entità finanziarie delle iniziative, progetti o manifestazioni, l'intervento finanziario di contribuzione viene rideterminato o revocato; ove ricorrano i presupposti per la rideterminazione o la revoca dell'intervento finanziario assegnato, il legale rappresentante dell'ente beneficiario è tenuto a rispondere solidalmente e personalmente delle somme dovute ed a provvedere alla loro eventuale restituzione; a tale scopo, la domanda di contributo va integrata con la dichiarazione di assunzione della relativa obbligazione.
7. L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene accettata per la sola rendicontazione di spese che, per loro natura, non siano documentabili con fattura ovvero con nota di debito intestata purché non superi il 10% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 16

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 14.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi



amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento.

Art. 17

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale con atto del Sindaco, previo parere favorevole della Giunta.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI

Attività ed iniziative dei settori d'intervento



Art. 18

Assistenza e sicurezza sociale

1. Gli interventi nel campo dell'assistenza e sicurezza sociale del Comune compatibilmente con le disposizioni normative contenute nelle leggi principali in materia, sono principalmente finalizzati:
2. all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
3. all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
4. alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati.
5. Fasce sociali marginali e deboli.
6. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti e non siano attivabili competenze di spettanza di altri Enti pubblici.
7. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale.

Art. 19

Attività sportive e ricreative del tempo libero

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, utilizzando anche il contributo provinciale per le attività sportive.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie, ricreative, del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, o a parziale copertura di oneri sostenuti da Associazioni sportive, per lavori a impianti di proprietà comunale.
4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.
5. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere



idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

Art. 20

Sviluppo economico

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizionale, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio Comunale;
 - c) a contributi per la realizzazione di interventi per favorire la valorizzazione di zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione, subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali, non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

Art. 21

Attività culturale ed educative

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, comprese le iniziative extra scolastiche a favore degli alunni della scuola materna e dell'obbligo;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle tradizioni storiche del Comune;
 - d) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, concerti, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste



per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.
4. Possono essere concessi anche contributi una-tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle Associazioni, o, in alternativa, l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul piano culturale.

Art. 22

Tutela dei valori ambientali

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 23

Volontariato per la protezione civile (Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco)

1. L'Amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Volano un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi della L.R. 20.08.1954 nr. 24 e del D.P.G.P. 17.2.92 nr. 1-54/Leg., sia di carattere ordinario per le normali esigenze sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.
2. L'erogazione del contributo ordinario, considerando che trattasi di un'istituzione comunale e che il Consiglio comunale approva sia il Bilancio di previsione che il conto consuntivo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta dal presente regolamento. I contributi straordinari sono liquidati con deliberazione dalla Giunta Comunale su presentazione della documentazione di spesa da parte del comandante. L'ammontare dei contributi straordinari, sommati a quelli della provincia con specifica destinazione non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.



Art. 24

Culto pubblico

1. Gli interventi contributivi a favore della Parrocchia possono riguardare le seguenti fattispecie:
 - a) erogazione derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni “ad immemorabili”) ex art. 92 1o comma T.U.LL.RR.O.C. (vedasi circolare Regione T.A.A. 24.03.1987 nr. 7228);
 - b) contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell’insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi art. 92 T.U.LL.RR.O.C.. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dal presente regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia di cui alla circolare della P.A.T. Servizio Enti Locali 28.01.1992 nr. 3500/632/-R;
 - c) contributi ordinari o straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati all’art. 1 del presente Regolamento ed artt. 1 e 2 della L.R. 1/93 (circolare P.A.T. Servizio Enti Locali 09.07.1987 nr. 6607-1/R).

Capo VII

Interventi straordinari

Art. 25

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell’uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene mediante apposito atto.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d’attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

Capo VIII

L’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Art. 26

1. È istituito l’albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L’albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l’inclusione dei soggetti di benefici attribuibili nel precedente esercizio.



3. Copia dell'albo e dei successivi aggiornamenti annuali è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 27

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) estremi della delibera di concessione;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria, sede o indirizzo;
 - b) estremi della delibera di concessione;
 - c) finalità dell'intervento, espresso in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art. 28

1. Per la gestione, l'aggiornamento dell'Albo, nonché per la pubblicazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato l'ufficio di Segreteria, che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.



Capo XI Disposizioni finali

Art. 29

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame della Giunta provinciale di Trento diviene esecutivo.
2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 4.

Art. 30

1. Per il corrente anno 1993 la Giunta Comunale è autorizzata ad erogare i contributi alle Associazioni Culturali, sulla base della documentazione già presentata (consuntivo di spesa per le attività svolte nel periodo settembre 1992 - agosto '93 e preventivo di spesa per il periodo settembre '93 - agosto '94).

Allegato A
Istanza per la concessione di contributo
(persona fisica)

Al Comune di _____

____ I ____ sottoscritt____ nat____ a
_____ il _____ residente in
_____ via _____ codice fiscale
_____ fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a
tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____ (1);
2. il contributo _____

_____ (2);
3. la spesa prevista per l'intervento ascende a L. _____ ;
4. il contributo richiesto al Comune ascende a L. _____ .

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Lì _____

(Firma)

- _____
- (1) Indicare il cognome e nome e codice fiscale del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
 - (2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.
- _____

Comune di _____

Visto per l'autenticazione della firma del ____ Sig. ____ _____

apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità nella forma di legge.

Lì _____

(qualifica)

(firma)

Allegato B
Istanza per la concessione di contributo
per l'attività di enti, associazioni, comitati

Al Comune di _____

____ I ____ sottoscritt____ nat____ a
_____ il _____ residente in
_____ via _____ nella sua qualità di Presidente
e/o legale rappresentante del (1) _____ codice
fiscale _____ con sede in _____ via
_____, n. _____ fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a
sostegno dell'attività che (2) ____ predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 199____, nel settore

_____(3) secondo il
programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____ ;

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell'art. 14 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- ____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19____ dell'importo di L._____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

l'anno di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Lì _____

(Firma)

- _____
(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.
(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.
(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale.

Allegato C
Istanza per la concessione di contributo
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

Al Comune di _____

____ I ____ sottoscritt____ nat____ a
_____ il _____ residente in
_____ via _____ nella sua qualità di Presidente
e/o legale rappresentante del (1) _____ codice
fiscale _____ fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per
l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____, della seguente
manifestazione/iniziativa:

_____ (2) secondo il
programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 14 del Regolamento
comunale, allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (3) _____
organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell'art. 14 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- ____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19____ dell'importo di L. _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio.

Lì _____

(Firma)

- _____
(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.
(2) Illustrare le finalità della manifestazione od iniziativa.
(3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

Comune di _____

Visto per l'autenticazione della firma del ____ Sig. ____ _____

apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità nella forma di legge.

Lì _____

(qualifica)

(firma)